

La SIDRA SPA, con sede legale in Catania, Via G. Magliano, 53 - P.Iva: 0291390874, in persona del Prof. Fabio Fatuzzo, Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* e, di seguito, denominata semplicemente "Sidra"

e

il PROF. AVV. VINCENZO VITALE, nato a Catania il 12/09/1955, con domicilio in Catania Via Macallè n.18 (C.F. VTLVCN55P12C351J), d'ora innanzi semplicemente, "PROFESSIONISTA"

premessi

➤ che la Sidra S.p.A. ha adottato il c.d. "*Modello di organizzazione e gestione 231*", ossia un modello organizzativo integrato con tutte le misure preventive richieste dal Piano Nazionale Anticorruzione e dalla Legge 190/2012, nonché con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e le misure con i modelli organizzativi, di gestione e di controllo previsti dal D. Lgs. 231/2001;

➤ che la Sidra ha istituito in seno al predetto modello un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "*Modello*") così adottato dalla Società SIDRA s.p.a. con delibera dell'Organo Amministrativo (CdA) allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" (di seguito "*Decreto*").

➤ I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti ed in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli artt. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e 2382, 2399 c.c.;

➤ I componenti dell'Organismo non devono avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici rilevanti (es. partecipazioni azionarie rilevanti) o da

qualsiasi situazione che possa generare in concreto un conflitto di interesse tale da compromettere l'esatto adempimento degli obblighi previsti dal Modello e del Codice Etico e di Comportamento;

➤ L'Assemblea dei Soci del 09/11/2022 ha deliberato di confermare quale componente dell'Organismo il **Prof. Avv. Vincenzo Vitale**, in qualità di Presidente dell'Organismo di Vigilanza;

➤ che il professionista suindicato è titolare delle competenze professionali e dell'esperienza maturata sulla materia oggetto del presente incarico, giusto *curriculum vitae* agli atti della società e che non sussistono cause di incompatibilità come da dichiarazione allegata al presente contratto;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) Premessa

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2) Nomina - compiti - doveri e poteri

La Sidra, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 09/11/2022, ha confermato la nomina del **Prof. Avv. Vincenzo Vitale**, in qualità di Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Sidra previsto dall'Allegato 1 del "Modello" di organizzazione più volte citato e ciò al fine di espletare compiutamente tutti gli adempimenti e le attività previste dal c.d. "modello" e, qui interamente richiamate, nonché a tutte quelle attività direttamente previste dalla Legge vigente in materia.

Le attività che l'Organismo e, per esso i componenti, sono chiamati ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- ✓ vigilanza sull'*effettività* del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- ✓ disamina in merito all'*adeguatezza* del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- ✓ analisi circa il *mantenimento* nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- ✓ cura del necessario *aggiornamento* in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate

rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

La prestazione professionale oggetto del presente incarico viene resa dai professionisti nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte dei medesimi l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Art. 3) Requisiti di Professionalità e di Onorabilità

Il professionista deve avere un profilo professionale e personale tale da non pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

Art. 4) Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell'Organismo

Il professionista resta in carica per la durata pari a quella degli organi sociali in conformità al Modello ed allo statuto. In ogni caso alla scadenza del mandato ciascun componente, al fine di garantire continuità di azione, continua a svolgere le proprie funzioni in regime di *prorogatio*, sino alla nomina dei nuovi componenti.

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di incompatibilità di cui al c.d. "Modello", l'Organo di Amministrazione della Società, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Organo di Amministrazione deve revocare il mandato.

Il mandato sarà, altresì, revocato: qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla Legge; qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui ai punti 2.4, 3.1 e 3.2 dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza previsto dal punto 7.5, del c.d. modello.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, revoca o decadenza del professionista o altre situazione similari, il Presidente ne darà comunicazione tempestiva all'Organo di Amministrazione affinché provveda a deliberare la nomina del sostituto.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, revoca o decadenza del Presidente o altre situazione similari,

subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui l'Organo di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Organo di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Art. 5) Obblighi di riservatezza

Il professionista è tenuto alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

Il professionista assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi - e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.Lgs. 231/01.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati previsto dal Regolamento UE 679/2016 in combinato disposto con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.s.m.i.i..

Art. 6) Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza e, per esso i professionisti, è chiamato a svolgere collegialmente le seguenti attività:

a) vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati; b) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli Organi Sociali, dei dipendenti e degli altri Destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle Funzioni aziendali competenti; c) vigilare sull'opportunità di aggiornamento del Modello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà espletare tutte le attività e

gli adempimenti come meglio specificatamente descritti nel c.d. "Modello" con particolare riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello, alla verifica dell'effettività del Modello ed alla effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione.

Durante la propria attività l'Organismo di Vigilanza dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli Organi Sociali.

L'Organo di Amministrazione attribuisce i poteri di iniziativa e controllo e le prerogative necessari al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto così come segnatamente indicati nel c.d. "Modello".

Per l'espletamento dell'attività si raccorderà con il Responsabile della Prevenzione alla Corruzione nominato in azienda.

Art. 7) Compenso

Il compenso, a fronte dell'attività e degli adempimenti ivi previsti dal c.d. modello e dalla Legge vigente in materia, è fissato, per il presidente, in € 10.000,00 annui, oltre IVA ed oneri accessori, da corrispondere dietro presentazione di fattura, oltre rimborso delle spese di trasferta documentalmente sostenute.

Art. 8) Revoca

Al fine di tutelare l'Organismo di Vigilanza dal rischio di una ingiustificata revoca del mandato conferito ad uno dei suoi componenti da parte dell'Organo di Amministrazione, questo potrà decretarne la revoca soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera e con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci. A tale proposito per giusta causa di revoca dovrà intendersi: l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi; un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Statuto e più in generale nel Modello; l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi

Incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e correttezza di azione che sono propri dell'Organismo di Vigilanza: una sentenza di condanna della Società a pena del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento" o "sostitutiva" o "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1, lett. d) del Decreto; una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto; una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, l'Organo di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Quando invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Assemblea provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim o la nomina di un nuovo membro.

Art. 9) Tracciabilità dei flussi finanziari

Il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2016 ss.mm.ii. al presente incarico con comunicazione agli uffici finanziari della società del conto corrente dedicato per i relativi pagamenti.

Art. 10) Polizza assicurativa

Il professionista è attualmente assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza.

Art. 11) Registrazione

PROF. AVV. VINCENZO VITALE F.TO

PRO

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti:

Art.4) Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell'Organismo;Art. 5) Obblighi di riservatezza; Art.6) Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza;Art. 8 Revoca; Art. 13 Foro competente-

IL PROFESSIONISTA

SIDRA S.P.A.

PROF. AVV. VINCENZO VITALE F.TO

PROF. FABIO FATUZZO F.TO